



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta

Pubblica

del 29/5/2012

Deliberazione n. 114

Causa " Musarra Giovanni c/Provincia". Sentenza n. 175/2011 del Giudice di Pace di Tortorici. Riconoscimento della somma di € 1.813,63 quale debito fuori Bilancio, ai sensi dell'art. 194 lett. a) D.Lgs. 267/2000.

OGGETTO:

L'anno Duemila dobble, il giorno ventinove del mese di luglio nell' Aula Consiliare della Provincia Regionale di Messina, previo invito, notificato ai Signori Consiglieri con avvisi scritti a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio della Provincia Regionale di Messina con la presenza dei Consiglieri:

Pres. Ass.

Pres. Ass.

1) ANDALORO Francesco	X	
2) BARBERA Giacinto	X	
3) BIVONA Enrico	X	
4) BONFIGLIO Biagio Innocenzo	X	
5) BRANCA Massimiliano	X	
6) BRIUGLIA Piero		X
7) CALA' Antonino		X
8) CALABRO' Antonino		X
9) CALABRO' Giuseppe	X	
10) CALABRO' Vincenzo		X
11) CALI Salvatore <u>Rellegarino Agostino</u>		X
12) CERRETI Carlo		X
13) COPPOLINO Salvatore		X
14) DANZINO Rosalia		X
15) DE DOMENICO Massimo		X
16) FIORE Salvatore Vittorio	X	
17) FRANCILIA Matteo Giuseppe	X	
18) GALATI RANDO Santo	X	
19) GALLUZZO Giuseppe	X	
20) GRIOLI Giuseppe	X	
21) GUGLIOTTA Biagio	X	
22) GULLO Luigi	X	
23) GULOTTA Roberto		X

24) ITALIANO Francesco	X	
25) LA ROSA Santi Vincenzo		X
26) LOMBARDO Giuseppe		X
27) MAGISTRI Simone		X
28) MAZZEO Stefano		X
29) MIANO Salvatore Giuseppe		X
30) MIRACULA Filippo		X
31) PALERMO Maurizio	X	
32) PARISI Letteria Agatina		X
33) PASSANITI Angelo	X	
34) PASSARI Antonino		X
35) PREVITI Antonino	X	
36) PRINCIOTTA CARIDDI Giovanni		X
37) RAO Giuseppe	X	
38) RELLA Francesco		X
39) SAYA Giuseppe	X	
40) SCIMONE Antonino	X	
41) SIDOTI Rosario		X
42) SUMMA Antonino	X	
43) TESTAGROSSA Enzo Stefano		X
44) VICARI Marco		X
45) <u>BARTOLOTTA ANTONINO</u>		X

A riportare n.

Totale n.

13 10

21 24

Assume la Presidenza IL PRESIDENTE SALVATORE VITTORIO FIORE

Partecipa il Segretario Generale ANNA MARIA TRIPOSO

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
Proposta di deliberazione per il Consiglio Provinciale
I Dipartimento

U.D. Affari Legali, Risorse Umane, Programmazione negoziata e Partecipazioni azionarie
I ^ U.O. "Legale e contenzioso"

Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale
Proposta

PREMESSO che, con sentenza n.175/2011, depositata in Cancelleria il 26/11/2011, il Giudice di Tortorici decidendo sul giudizio promosso da Musarra Giovanni c/Provincia Regionale di Messina, ha condannato questo Ente definitivamente al pagamento delle somme qui di seguito riportate:

Sorte capitale	€	1.000,00
Spese liquidate in sent	€	105,78
Competenze ed onorari	€	500,00
Spese gen. 12,50% su (€ 500,00)	€	62,50
C.P.A. 4% su (€ 562,50)	€	22,50
I.V.A. 21% su (€ 585,00)	€	122,85

TOTALE	€	1.813,63
		=====

CONSIDERATO ancora che le somme portate dai singoli atti sopra elencati devono essere riconosciute come debito fuori bilancio in quanto rientranti nelle fattispecie prevista dall'art. 194 lett. a) del DLgs n°267/00;

CONSIDERATO che con nota prot. n° 1713/Rag. Gen./C del 18/05/2011 di riscontro alla nota prot. n. 1828/UL del 12/05/2011, il Dirigente dei Servizi Finanziari ha autorizzato l'utilizzo dei cospicui residui ancora esistenti sull'impegno di spesa assunti negli esercizi precedenti;

CHE stante quanto sopra l'importo complessivo di € **1.813,63** derivante dalla sentenza n. 175/2011 del Giudice di Pace di Tortorici può trovare copertura finanziaria dal residuo dell'impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale n. 117/05 impegno successivo.10093 dell' 1/1/2009 alla voce "Maffa Lorenzo", resosi disponibile in forza di pignoramento successivo dello stesso;

VISTO l'art.23 del regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Provinciale n°43 del 18/03/1995 che dispone: "La gestione delle spese sia correnti che per investimenti deve essere articolata rispettando le seguenti fasi procedurali: impegno, liquidazione e pagamento. Detta gestione si svolgerà secondo i criteri fissati dall'art.3 del D.Lgs. n°29 del 03/02/93 sostituito dall'art.2 del D.Lgs. n°470 del 18/11/93;

VISTE la L.R. n°9/86, L.R. n°48/91, L.R. n°30/2000;

VISTO l'art. 194 del D. Lgs n.267/00;

VISTA la deliberazione n. 2 del 23 febbraio 2005 della Corte dei Conti;

VISTO lo Statuto della Provincia Regionale;

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO PROVINCIALE

DELIBERI di:

PRENDERE atto della sentenza n.175/2011 del Giudice di Pace di Tortorici;

RICONOSCERE come debito fuori bilancio la somma di € **1.813,63** ai sensi dell'art. 194 lettera a) del DLgs n°267/00 per le causali tutte espresse nella parte motiva della presente proposta e che detto importo può trovare copertura finanziaria dal residuo dell'impegno di spesa assunto residuo dell'impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale n. 117/05 impegno successivo.10093 dell' 1/1/2009 alla voce "Maffa Lorenzo", resosi disponibile in forza di pignoramento successivo dello stesso;

DARE atto che al pagamento si provvederà con successiva disposizione dirigenziale dopo che sarà divenuta esecutiva la presente deliberazione.

Con animo di insinuazione al passivo di "Faro Assicurazioni" e Riassicurazione s.p.a" in L.C.A..

M.D. -IDF rc181/10

IL Responsabile dell'U.O.

L'ASSESSORE

IL DIRIGENTE

IL PRESIDENTE

Allegati :

Copia sentenza n.175/11 del Giudice di Pace di Tortorici -

Il **PRESIDENTE** pone in discussione la proposta di deliberazione iscritta al punto n° 22 dell'O.d.G. principale, avente per oggetto: *"Causa 'MUSARRA Giovanni c/ Provincia'. Sentenza n° 175/2011 del Giudice di Pace di Tortorici. Riconoscimento della somma di € 1.813,63 quale debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 lett. a) del D. Lgs. n° 267/00"*, previa lettura dei pareri sulla stessa espressi dai dirigenti competenti, dalla competente Commissione Consiliare, nonché dal Collegio dei Revisori dei conti.

(Si allontana dall'Aula il Cons. M. Branca – Presenti n° 20)

Il **Consigliere Francesco ANDALORO** dichiara il voto contrario sulla proposta, come su tutte le proposte di riconoscimento di debito fuori bilancio, in quanto un'Amministrazione diligente non dovrebbe creare debiti e, quindi, non creare le condizioni perché il cittadino sia costretto a ricorrere all'Autorità giudiziaria.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il **PRESIDENTE** pone in votazione palese, mediante sistema elettronico ex art. 2 L.R. 48/91, la proposta di deliberazione, che registra il seguente esito:

Consiglieri presenti:	20	
Consiglieri votanti:	18	
Favorevoli:	16	
Contrari:	2	
Astenuti:	2	(Scimone, Previti).

Il Consiglio approva.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30 si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addì 23/2/2012

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione

Addì 23/2/2012

2° DIP. 1° U.D. 7° U.O. - IMPEDITE PARERI

VISTO: PRES. NOTA AD 117/05

MESSINA 2/3/12

IL DIRIGENTE

del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabrò

IL RAGIONIERE GENERALE

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabrò

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Il Consigliere anziano

F. to GIUSEPPE GALLUZZO

F. to SALVATORE VITTORIO FIORE

Il Segretario Generale

F. to AUNA MARIA TRIPODO

Il Presente atto sarà affisso all'Albo
nel giorno festivo _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo
dal _____ al _____
con n. _____ Registro pubblicazioni.

L'ADDETTO

L'ADDETTO

Messina, li _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione _____ pubblicata all'Albo di questa Provincia il 10 GIU. 2012 giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, All'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.
Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F. to _____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

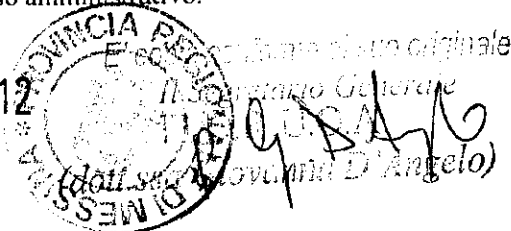
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.
Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F. to _____

copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, 08 GIU. 2012



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI TORTORICI

Avv. Antonino Ciancio Paratore ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 366C/10 R.G.C. promossa

DA

MUSARRA GIOVANNI, nato a Tortorici il 11/6/1949, ivi residente, Via Zumbo 10, CF: MSRGNN49H11L308A, elettivamente domiciliato in Tortorici, C/da Mercurio 103, presso lo studio dell'Avv. Armeli Iapichino Fabio, dal quale è rappresentato e difeso, per procura a margine dell'atto di citazione -

175/11
366-1/10
COPIA
01
COPIA

ATTORE

CONTRO

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA, in persona del Presidente pro-tempore, con sede in Messina, Corso Cavour, elettivamente domiciliata in Furci Siculo, Via IV Novembre 144, presso lo studio dell'Avv. Corrado Attennante del Foro di Messina (C.F.: TTNCRD69P01F158S), dal quale è rappresentata e difesa per mandato a margine della comparsa di costituzione 5/2/2011.-

CONVENUTA

Oggetto: Risarcimento danni.

Conclusioni: le parti concludono come da verbale del 16/7/2011, riportandosi alle rispettive posizioni processuali.

Spedizione esecutiva rilasciata
all'avv. *Antonino Ciancio Paratore*
Tortorici il 5 DIC 2011
Il Cancelliere *[firma]*

FAITTO E DIRITTO

Con atto di citazione, notificato il 13/10/2010, Musarra Giovanni, proprietario dell'autovettura, tg. TO 41898S, conveniva in giudizio, davanti a questo Giudice, la Provincia Regionale di Messina, per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti al mezzo, in occasione dell'incidente, avvenuto il 21/1/2010, sulla strada Rocca di Caprilaone- Tortorici.

Esponeva l'attore: che, mentre a bordo della sua autovettura, percorreva la predetta strada, in una curva, andava a finire contro un masso, sito sulla sede stradale, non segnalato; che l'autovettura subiva dei danni a tutta la parte anteriore, nonché alla sospensione.

Aggiungeva che la convenuta, nonostante invitata con raccolta del 4/2/2010, non aveva provveduto al risarcimento dei danni.

Pertanto, trattandosi di pericolo occulto, non visibile e non prevedibile, concludeva chiedendo che la Provincia Regionale di Messina fosse dichiarata esclusiva responsabile dei danni subiti.

Alla udienza del 5/2/2011, la Provincia Regionale di Messina si costituiva in giudizio, deducendo, preliminarmente, la sua carenza di legittimazione passiva per non essere proprietaria della strada, mentre, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attrice, con vittoria di spese e compensi.

Prodotti dai procuratori delle parti documenti, si provvedeva alla istruzione della causa, nel corso della quale veniva ammessa ed espletata prova per testi.

Precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione alla udienza del 22/10/2011.

2011-

16:29 STUDIO LEGALE ARMELI

0941950471 >>

0942798150 P 3/

Preliminarmente, va esaminata la eccezione di carenza di legittimazione passiva, sollevata dalla Provincia Regionale di Messina.

Detta eccezione va rigettata per le considerazioni che seguono.

Presso questo Ufficio si sono svolti vari procedimenti a seguito di incidenti verificatisi sulla strada predetta, nei quali è stata parte la convenuta Provincia Regionale di Messina (procedimenti nn. 29/02, 120/02, 73/03, 76/03, 117/05,

587/09, rispettivamente definiti con sentenze nn. 90/04, 28/06, 158/05, 6/06, 16/07, 4/09, 243/10, tutte ormai passate in giudicato).

In detti procedimenti è stato accertato che l'Amministrazione Provinciale di Messina, quanto meno dal 1998 in poi:

ha bandito gare, nelle quali si è reso aggiudicatario la Ditta Armeli da Tortorici, la quale ha eseguito sulla strada in questione lavori di sistemazione di due

curve, correzione della loro pendenza, bitumazione, apposizione di barriere protettive sui muri laterali per impedire la caduta di massi sulla sede stradale, ha conferito incarico alla Ditta Arincli per la sistemazione della segnaletica verticale, mentre per la sistemazione dei guard-rail e bitumazione parziale si è resa aggiudicataria un imprenditore di Cesarò per il prezzo di circa 15.000,00 euro.

con operai dipendenti da piccole imprese, a cui l'Amministrazione commette i lavori, annualmente provvedono alla pulizia della strada e delle ripere che su tutta la strada esiste la segnaletica verticale e che dipendenti della Provincia hanno eseguito nel tempo lavori consistenti nello sfondamento degli alberi che protendono i rami sulla strada.

19

che tali interventi, non certamente saltuari, ma poderosi e sistematici dimostrano che la Provincia Regionale di Messina ha esercitato su detta strada una piena e totale signoria gestionale di fatto, che la obbligava ad eliminare le situazioni di pericolo, a prescindere dall'aspetto formale dell'adozione o meno del provvedimento di trasferimento o di un atto deliberativo finale della Provincia Regionale di presa in carico della strada.

che, infine, detta strada ha natura di strada provinciale, sia per la sua configurazione, sia per la funzione che svolge di collegamento dei Comuni di Tortorici, Castell'Umberto, S.Salvatore di Fitalia e Galati Mamertino alla SS 113, con un traffico molto intenso.

Da dette circostanze e dagli elementi raccolti si è tratto il convincimento, che in questa sede v'è confermato, che responsabile dell'incidente de quo, verificatosi per difetto di manutenzione, sia la Provincia Regionale di Messina, che ha ommesso di adottare le cautele doverose, in conseguenza della piena e totale signoria di fatto sulla strada.

Devesi, pertanto, concludere che legittimata passivamente nel presente giudizio è la Provincia Regionale di Messina, che ha assunto la gestione di fatto della strada, ancorché non sia ancora intervenuto un atto di trasferimento e non sia proprietaria della stessa.

Da questa sua posizione, a suo carico derivavano e derivano pertanto gli obblighi di adottare tutte le misure idonee a prevenire danni a cose e a terzi.

Nel merito, la domanda attrice è fondata e merita accoglimento nei limiti che seguono.



Come è noto, la Pubblica Amministrazione incontra, nell'esercizio del suo potere discrezionale in ordine alla esecuzione ed alla manutenzione di opere pubbliche, limiti derivanti sia da norme regolamentari, tecniche, di comune prudenza e diligenza, oltre che, in particolare, dalla norma primaria e fondamentale del "*neminem laedere*", in applicazione della quale, essa è tenuta a far sì che l'"*opus publicum*", non presenti, per l'utente, una situazione di pericolo occulto, rappresentata dalla cosiddetta insidia o trabocchetto, la quale deve essere evidenziata dal carattere oggettivo della non visibilità e da quello soggettivo della non prevedibilità del pericolo stesso.

Questi due requisiti, necessari per la sussistenza della responsabilità dell'amministrazione, devono essere provati dal soggetto che assume di essere stato danneggiato.

Ciò premesso, dall'istruttoria svolta (prova testimoniale e documentazione fotografica prodotta) risulta che il sinistro verificatosi è imputabile all'Amministrazione Provinciale di Messina, con certezza, atteso che è stata raggiunta la prova che il pericolo, rappresentato dall'impossibilità o estrema difficoltà di vedere il masso, esistente sulla sede stradale in una curva, si presentava invisibile e, conseguentemente, imprevedibile ed inevitabile.

In particolare, il teste Ciancio Paratore Valerio Vincenzo, sentito alla udienza del 5/2/2011, così riferisce: "*nel mese di gennaio del 2010, di sera, a bordo della mia autovettura, procedevo lungo la strada che da Tortorici porta a Rocca di Caprileone. Arrivato subito dopo il depuratore, ho notato che una Jeep, che poi è risultata guidata dall'attore Musarra Giovanni, procedeva in senso opposto al mio in direzione di Tortorici. Ho notato altresì, che il veicolo*

guidato dal Musarra è andato ad impattare contro un masso (ve ne erano alcuni) esistente sulla sede stradale. Detto masso si trovava all'uscita di una curva. Sui luoghi non vi era alcuna segnalazione. Mi sono fermato e sono sceso dalla mia autovettura per prestare soccorso al Musarra. In quell'occasione ho notato che il masso si era incastrato sotto il paraurti anteriore della Jeep. Nel sito in cui si è verificato l'incidente non vi è illuminazione. Al momento in cui si verificò l'impatto, il masso si trovava già sulla sede stradale, sulla quale vi erano anche altri massi e dei detriti. Nel momento in cui ho visto l'impatto della Jeep contro il masso, mi trovavo vicino a circa 5-6 metri. Subito dopo mi sono fermato ritornando a piedi indietro. In entrambi i sensi nel sito dell'incidente vi sono delle semicurve, ma io ho notato l'impatto. Esibiti al teste la foto n.1 allegata al fascicolo dell'attore, il teste riconosce il luogo in cui è avvenuto l'incidente. Naturalmente in detta foto si notano i massi già spostati dopo l'incidente. Non so se sui luoghi siano intervenuti i Carabinieri o la Polizia."

Le superiori risultanze processuali hanno evidenziato che la Amministrazione Provinciale di Messina, tenuta alla manutenzione della detta strada, adibita al pubblico transito, non ha provveduto a mantenerla in condizioni tali da non costituire per gli utenti, che confidano nel suo apparente stato di transitabilità, una insidia o un trabocchetto, eliminando o, quantomeno, segnalando le situazioni di pericolo non percepibili con l'uso della normale diligenza, sia per il carattere obiettivo della non visibilità del pericolo, sia per quello soggettivo della sua non prevedibilità.



In sostanza, a parere di questo Decidente, la fattispecie rappresenta una insidia, trattandosi di un masso sulla sede stradale, non visibile perché all'uscita di una curva, non prevedibile e non preavvisato da alcun cartello.

Pertanto, dello incidente e delle relative conseguenze è tenuta a rispondere la Provincia Regionale di Messina, sia perché non ha provveduto ad eliminare detto pericolo e alla manutenzione della strada, sulla quale trovatisi il masso pericoloso e non visibile, sia perché, infine, non ha posto in loco alcuna segnalazione di pericolo.

E' il caso di aggiungere che l'attore Musarra non era in grado di avvistare il pericolo, costituito dal masso, sia perché questo, come sopra detto, non era visibile, sia perché ubicato subito all'uscita di una curva, che doveva necessariamente essere percorsa, stando il più possibile sul limite del margine destro della strada.

Da ciò discende che la Provincia Regionale di Messina va dichiarata responsabile del sinistro *de quo* e, quindi, rimane obbligata al risarcimento dei danni nei confronti dell'attore.

Per quel che concerne la determinazione dei danni riportati dalla autovettura dell'attore e richiesti in € 2.376,00, anzitutto, va precisato: che trattasi di veicolo immatricolato nel 1992.

che parte attrice ha richiesto l'ammissione di C.T.U. al fine di quantificare i danni subiti.

che il teste Oriti Carmelo, titolare di autocarrozzeria in Rocca di Capri Leone, come dallo stesso dichiarato alla udienza del 5/2/2011, ha visionato il veicolo dell'attore, confermando il preventivo a sua firma di € 2.376,00, nel quale



h

0941950471 >>

0942798150 P 8/9

sono indicati i danni riportati, nonché i lavori necessari al ripristino dello stesso
(lavori non eseguiti alla data del 5/2/2011)-
che alla udienza del 9/4/2011 sono stati prodotti fattura n.9 del 31/3/2011 di
€ 2.250,00, compresa IVA, dell'autocarrozzeria Oriti Carmelo, e fattura n. 151
del 29/3/2011 di € 636,00, compresa IVA, della ditta Benedetto Belvedere.
Ora, tenuto conto della data di immatricolazione del veicolo, del fatto che la
nomina di un C.T.U. comporta aggravio di spese, nonché del fatto che il
Musarra, con la riparazione con pezzi nuovi ha tratto un beneficio per il suo
veicolo, ritiene questo Giudice che i danni possono quantificarsi
equitativamente nella misura di € 1.000,00-

Consegue che deve emettersi pronuncia di condanna della convenuta Provincia
Regionale di Messina al risarcimento dei danni riportati dall'attore nella misura
di cui sopra.

Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico della
Provincia Regionale di Messina, soccombente.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando nella causa n.366c/10.R.G.C.,
promossa da Musarra Giovanni nei confronti della Provincia Regionale di
Messina, in persona del Presidente *pro-tempore*, in accoglimento della
domanda attrice:
dichiara la responsabilità esclusiva della convenuta Provincia Regionale di
Messina nel sinistro per cui è causa-
condanna la Provincia Regionale di Messina, in persona del Presidente pro-

0941950471 >>

0942798150 P 9/9

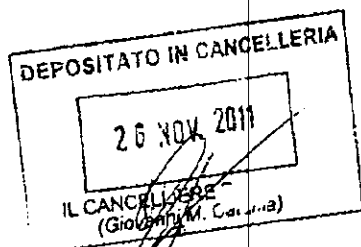
tempore, al pagamento, in favore dell'attore Musarra Giovanni, della somma di
€ 1.000,00, a titolo risarcimento danni.
condanna, altresì, la Provincia Regionale di Messina, in persona del Presidente
pro-tempore, alla rifusione, in favore dell'attore, delle spese processuali, che si
liquidano in complessivi € 605,78, di cui € 105,78 per spese, € 500,00 per
competenze ed onorari, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Tortorici li 19/11/2011

IL CANCELLIERE
(Giovanni M. Catania)



IL GIUDICE DI PACE

[Handwritten signature]



15 copia consegnate
al suo originale
Tortorici 26 NOV 2011



IL CANCELLIERE
(Giovanni M. Catania)

Repubblica Italiana - in nome della Legge comandiamo a tutti gli uffici
giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il
presente titolo, al pubblico ministero di dar assistenza e a tutti gli uffici
della forza pubblica di concorrervi qualora ne siano legalmente richiesti
Tortorici li 5 DIC 2011



IL CANCELLIERE
(Giovanni M. Catania)



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Collegio dei Revisori dei Conti

**PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO:
CAUSA "MUSARRA Giovanni c/Provincia". Sentenza n. 175/11. Giudice di
Pace di Tortorici. Riconoscimento della somma di € 1.813,63 come debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. a) del D. Lgs.vo n. 267/00.**

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di Messina, con riferimento alla nota n.473/Aff.Cons. del 22/03/2012, con la quale si richiede parere in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto;

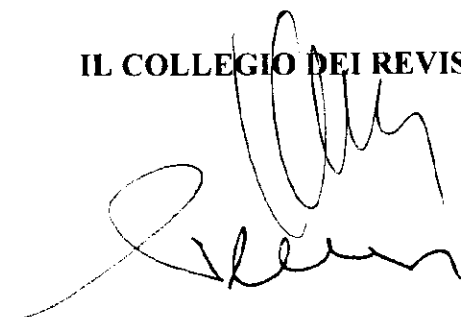
- **ESAMINATA** la proposta di deliberazione di che trattasi;
- **VISTO** l'art. 194 del D. Lgs. 267/2000 che così recita: "*con delibera consiliare di cui all'art. 193 comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da : a) sentenze esecutive.....*";
- **VISTO** l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
- **VISTO** l'art. 72 del Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- **PRESO ATTO** che la proposta di deliberazione è corredata dai pareri previsti dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30, in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, nonché dell'attestazione prevista dall'art. 55, comma 5, della L.R. 142/90 in ordine alla copertura finanziaria;
- **VISTA** la sentenza n. 175/2011 del Giudice di Pace di Tortorici;
- **VISTO** che si rende necessario procedere al riconoscimento del debito in oggetto al fine di evitare un maggior danno all'Ente;
- **PRESO ATTO** che in bilancio risulta un apposito capitolo, che presenta la necessaria disponibilità, in cui sono allocati accantonamenti per la copertura di debiti fuori bilancio;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE AL RICONOSCIMENTO DEL SUPERIORE
DEBITO FUORI BILANCIO**

Potendosi configurare ipotesi di responsabilità erariale, invita il Ragioniere Generale a trasmettere copia della Delibera alla Corte dei Conti dandone comunicazione allo scrivente Collegio.

Messina 23/03/2012

IL COLLEGIO DEI REVISORI

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes, positioned below the text 'IL COLLEGIO DEI REVISORI'.